REGOLAMENTO (CE) N. 821/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura di un contingente tariffario comunitario per le banane originarie del Messico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Per tenere conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea il 1º gennaio 2007, il 29 novembre 2006 la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, hanno firmato il secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione, che è entrato in vigore il 1º marzo 2007.
- Di conseguenza, talune disposizioni della decisione n. (2)2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (²) sono state adeguate dalla decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico (³) che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, per quanto riguarda lo scambio di merci, la certificazione dell'origine e gli appalti pubblici. Detta decisione prevede l'apertura di un nuovo contingente tariffario annuale per le banane originarie del Messico.
- Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario, si dovrebbe adeguare il regolamento (CE) n. 1362/2000. A tale scopo è necessario aprire un nuovo contingente tariffario per le banane originarie del Messico e chiudere quello per lo stesso prodotto aperto nel 2004 con il regolamento (CE) n. 1553/2004 della Commissione (4), non più applicabile dal 1º gennaio 2006 a seguito dell'introduzione del regime puramente tariffario prevista dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 no-

(¹) GU L 157 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/2005 della Commissione (GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 12).

(2) GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10. (3) GU L 198 del 26.7.2008, pag. 55. (4) GU L 282 dell'1.9.2004, pag. 3.

vembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (5).

- In conformità della decisione n. 2/2008, il nuovo con-(4)tingente tariffario dovrebbe essere aperto dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile ed essere applicato per la prima volta il terzo giorno dopo la pubblicazione della decisione n. 2/2008 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento deve essere pertanto appli-cabile a partire dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

regolamento (CE) n. 1362/2000 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 2 è modificato come segue:
 - a) il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente:
 - Il dazio doganale applicabile ai prodotti del codice NC 0803 00 19 all'interno del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1834 dell'allegato è di 70 EUR/t.»;
 - b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
 - Fatta eccezione per i contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1834, 09.1854, 09.1873 e 09.1899, i contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento vengono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi, dal 1º luglio al 30 giugno. Detti contingenti vengono aperti per la prima volta il 1º luglio 2000.

Il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1834 viene aperto dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile. Per il 2008 il contingente in questione si applica dal 29 luglio 2008.

⁽⁵⁾ GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1528/2007 (GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1).